



**Newsletter n. 19/2026 della Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio del massimario**

## **Indice**

### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

1. Corte giust. UE, 14 aprile 2026, C-418/24 – TJ / *Comunidad de Madrid, con l'intervento di: Ministerio Fiscal.*, successione di contratti a tempo determinato: le misure previste in Spagna per sanzionarne l'utilizzo abusivo nel settore pubblico non appaiono conformi al diritto dell'Unione.

### **Corte costituzionale**

2. Corte cost., 9 aprile 2026, n. 49, il giudice può confermare la confisca malgrado la prescrizione del reato poiché ciò non equivale ad un'attribuzione di responsabilità penale;
3. Corte cost., 3 aprile 2026, n. 47, non ledono le attribuzioni del Senato le intercettazioni ambientali, disposte nei locali in uso a un non parlamentare, situati in un'unità immobiliare che ospita anche la sede della segreteria politica di una senatrice;
4. Corte cost., 3 aprile 2026, n. 46, è costituzionalmente legittimo porre il finanziamento delle Autorità *antitrust* a carico delle sole società di capitali di grandi dimensioni.

## Corte di cassazione

5. Cass. civ., sez. un., 1° maggio 2026, n. 12225, le Sezioni unite affermano la natura tributaria del canone unico patrimoniale e la giurisdizione del giudice tributario;
6. Cass. civ., sez. un. civ., 7 aprile 2026, n. 8695, sulla giurisdizione del giudice contabile qualora si ottengano tariffe incentivanti grazie ad attività illecite.

## Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

7. Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 2026, n. 2993, irrilevanti sotto il profilo paesaggistico le opere puramente interne;
8. Cons. Stato, sez. II, 14 aprile 2026, n. 1307, il Consiglio di Stato ribadisce la non applicabilità della disciplina del *whistleblowing* al personale militare;
9. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2026, n. 2790, il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulle controversie relative agli effetti tributari di un'indagine penale;
10. Cons. Stato, sez. VII, 1 aprile 2026, n. 2662, è illegittima la predeterminazione del tempo della prova orale, qualora non prevista nel bando né specificata nei criteri;
11. T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 9 aprile 2026, n. 689, errore non sanabile ed inefficacia del subappalto facoltativo.

## Normativa e altre novità di interesse

12. Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. (in G.U., serie generale, n. 99 del 30 aprile 2026);
13. Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 - Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. (in G.U., serie generale n. 99 del 30 aprile 2026);

14. **Decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55 - Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.** (in G.U., serie generale n. 95 del 24 aprile 2026);
15. **Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento 17 aprile 2026 -** Linee guida in materia di utilizzo di *tracking pixel* nelle comunicazioni di posta elettronica. (Provvedimento n. 284) (in G.U., serie generale n. 98 del 29 aprile 2026);
16. **Legge 10 aprile 2026, n. 60 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL** (in G.U., serie generale, n. 98 del 29 aprile 2026);
17. **Decreto legislativo 2 aprile 2026, n. 58 - Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201** (in G.U., serie generale, n. 96 del 27 aprile 2026);
18. **Decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 57 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.** (in G.U., serie generale, n. 96 del 27 aprile 2026);
19. **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - decreto 26 marzo 2026 -** Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. (in G.U., serie generale n. 98 del 29 aprile 2026);
20. **Testo del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.».** (in G.U., serie generale n. 95 del 24 aprile 2026).

## Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

**Successione di contratti a tempo determinato: le misure previste in Spagna per sanzionarne l'utilizzo abusivo nel settore pubblico non appaiono conformi al diritto dell'Unione.**

**Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 14 aprile 2026, C-418/24 – TJ / Comunidad de Madrid**

La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che:

- da un lato, essa osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che prevede come misura volta a sanzionare gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, ai sensi della stessa clausola 5, la trasformazione di tali contratti in un «rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato», dato che questa misura, poiché equivale a mantenere un rapporto di lavoro di natura temporanea e quindi la situazione di precarietà del lavoratore interessato, non consente né di sanzionare debitamente detto utilizzo abusivo né di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, nonché

- dall'altro lato, non costituiscono misure adeguate per prevenire e sanzionare simili abusi un insieme di misure, consistenti, in primo luogo, nel versamento di indennità forfettarie, soggette a un doppio massimale, al momento della cessazione di tale rapporto di lavoro, in secondo luogo, in un regime di responsabilità delle amministrazioni pubbliche di carattere ambiguo, astratto e imprevedibile nonché, in terzo luogo, nell'organizzazione di procedure di selezione che, pur tenendo conto dell'esperienza precedente del lavoratore interessato e del tempo di

servizio dedicato da quest'ultimo allo svolgimento delle proprie mansioni, non limitino tale presa in considerazione ai candidati che sono stati vittime di un siffatto abuso, qualora dette misure non consentano né di sanzionare debitamente tale utilizzo abusivo né di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. La Corte di giustizia ha fornito alla Corte suprema spagnola chiarimenti sulla conformità al diritto dell'Unione delle misure adottate in Spagna per contrastare gli abusi derivanti dall'utilizzo reiterato di contratti a tempo determinato nel settore pubblico, rilevando che tali misure – consistenti nella trasformazione dei contratti in un «rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato», nel riconoscimento di un'indennità alla cessazione del rapporto, nel regime di responsabilità delle pubbliche amministrazioni e nell'organizzazione di procedure selettive che valorizzano l'esperienza e l'anzianità di servizio del lavoratore – non sembrano idonee né a sanzionare efficacemente tale utilizzo abusivo né a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.

## **Corte costituzionale**

**(2)**

**Il giudice può confermare la confisca malgrado la prescrizione del reato poiché ciò non equivale ad un'attribuzione di responsabilità penale.**

**Corte costituzionale, 9 aprile 2026, n. 49 – Pres. Amoroso, Red. Petitti**

Non è incostituzionale l'art. 578-*bis* c.p.p., in riferimento all'art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui, secondo il «diritto vivente» (Cass. pen., sez. un., 30 aprile 2020, n. 13539), prevede che, quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il giudice di appello (o la Corte

di cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del citato d.P.R., decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

In linea con la precedente sentenza 16 gennaio 2026, n. 2, la Corte costituzionale ha sottolineato che la decisione sull'impugnazione «ai soli effetti della confisca» non si pone in contrasto con il c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza sancita dall'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, giacché tale decisione non equivale all'attribuzione di una "responsabilità penale" al prosciolto.

La Corte ha peraltro rammentato che, nell'applicare l'articolo 578-bis del codice di procedura penale, il giudice dell'impugnazione, chiamato ad accertare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, non deve adombrare in motivazione che il processo definito con la dichiarazione di estinzione per prescrizione si sarebbe dovuto concludere in modo diverso.

### (3)

**Non ledono le attribuzioni del Senato le intercettazioni ambientali, disposte nei locali in uso a un non parlamentare, situati in un'unità immobiliare che ospita anche la sede della segreteria politica di una senatrice.**

**Corte costituzionale, 3 aprile 2026, n. 47 – Pres. Amoroso, Red. Viganò**

Non ledono le attribuzioni del Senato le intercettazioni ambientali legittimamente autorizzate e disposte nei locali in uso esclusivo a un non parlamentare, ancorché inseriti in un'unità immobiliare che ospiti anche la segreteria politica di una senatrice, quando l'attività investigativa non sia diretta né indirettamente nei confronti del parlamentare e l'eventuale captazione di sue conversazioni avvenga in modo del tutto occasionale e non intenzionale, restando esclusa, altresì, la configurabilità di una perquisizione ai sensi dell'art. 68, comma 2, Cost. in caso di accesso limitato alle sole operazioni tecniche necessarie all'installazione dei dispositivi di ascolto nei locali dell'indagato

(4)

**È costituzionalmente legittimo porre il finanziamento delle Autorità *antitrust* a carico delle sole società di capitali di grandi dimensioni.**

**Corte costituzionale, 3 aprile 2026, n. 46 – Pres. Amoroso, Red. Buscema**

Non è incostituzionale l'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), introdotti dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione al principio del diritto dell'Unione europea di non discriminazione; alla direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno; agli artt. 101, 102 e 103 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; al regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato; all'art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea; agli artt. 20 e 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Corte ha ritenuto le questioni non fondate, ribadendo un orientamento già espresso con la sentenza numero 269 del 2017, affermando che non è incostituzionale la scelta del legislatore di far gravare il finanziamento dell'Autorità sulle imprese caratterizzate da una significativa presenza sul mercato. Tali imprese, infatti, sono le principali destinatarie dell'attività dell'Autorità e, conseguentemente, le maggiori responsabili della relativa spesa. Con riguardo ai principi di uguaglianza e capacità contributiva, la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo del fatturato come indice di ricchezza: un elevato volume d'affari rappresenta, infatti, un elemento significativo della capacità economica dell'impresa e della sua incidenza sul mercato. La soglia di fatturato fissata in almeno 50 milioni di euro è stata considerata ragionevole, in quanto consente di: evitare oneri eccessivi per

le imprese di minori dimensioni; far concorrere ai costi dell'Autorità i soggetti economicamente più forti, in attuazione del principio di solidarietà; imputare il finanziamento a chi beneficia maggiormente di un mercato concorrenziale; coinvolgere le imprese che, per il loro potere economico, sono più esposte al rischio di condotte anticoncorrenziali. Quanto al diritto comunitario, è stata richiamata l'ordinanza della Corte di giustizia UE, sez. III, 18 aprile 2023, C-560/22, secondo cui gli Stati membri dispongono – nell'ambito delle proprie competenze fiscali – di ampia discrezionalità nella scelta delle modalità di finanziamento delle autorità nazionali di concorrenza, assicurandone l'indipendenza da influenze esterne. In ordine a questo profilo, la Corte ha sottolineato che il sistema di finanziamento adottato, svincolato dal bilancio dello Stato e basato sul concorso delle imprese che beneficiano di un mercato concorrenziale, garantisce risorse adeguate e l'indipendenza dell'Autorità dal potere politico. La decisione conferma, dunque, la legittimità costituzionale di un modello di finanziamento fondato sul contributo delle società di capitali di grandi dimensioni, ritenuto coerente con i principi costituzionali e con il diritto eurounitario.

## **Corte di cassazione**

**(5)**

**Le Sezioni unite affermano la natura tributaria del canone unico patrimoniale e la giurisdizione del giudice tributario.**

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, 1° maggio 2026, n. 12225 -Pres. D'Ascola, Est. Fuochi Tinarelli.**

Il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, disciplinato dall'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha in ogni caso natura tributaria, in quanto connotato da doverosità della prestazione, assenza di rapporto sinallagmatico, collegamento a un presupposto economicamente rilevante e destinazione delle risorse al finanziamento della spesa pubblica.

La decisione, resa su rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, chiarisce che tutte le controversie

relative al CUP, sia con riferimento all'occupazione di suolo pubblico sia alla diffusione di messaggi pubblicitari, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, risultando irrilevante la qualificazione formale dell'entrata come "canone" e la pluralità dei presupposti impositivi.

(6)

**Sulla giurisdizione del giudice contabile qualora si ottengano tariffe incentivanti grazie ad attività illecite.**

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 7 aprile 2026, n. 8695  
- Pres. D'Ascola, Est. Grasso**

Sussiste la giurisdizione del giudice contabile sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura presso la Corte dei conti contro gli amministratori di società private che, grazie ad una serie di attività illecite, godano delle tariffe incentivanti della G.S.E. s.p.a. Infatti, il danno erariale non può essere confinato al solo caso dello sviamento funzionale, dovendo ipotizzarsi anche ove i percettori del finanziamento abbiano indebitamente acceduto al programma violando la legge: aver precluso ad altri privati, che avrebbero potuto avere le competenze e i requisiti specificamente richiesti e quelli di onorabilità e lealtà, la possibilità di assicurare gli scopi perseguiti dalla pubblica amministrazione, ben può costituire fonte di danno erariale per lesione del precetto costituzionale di buon andamento, nonché dei principi di efficienza e lealtà della p.a.

La procura presso la Corte dei conti può esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori di società private che, grazie ad una serie di attività illecite, godano delle tariffe incentivanti della G.S.E. s.p.a., anche qualora il G.S.E. abbia già esercitato azioni risarcitorie contro i medesimi soggetti. Non sussiste infatti violazione del principio del *ne bis in idem*, atteso che l'azione risarcitoria esercitata dalla p.a. è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice; mentre l'azione promossa dalla Procura presso la Corte dei conti è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della p.a. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria.

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

**(7)**

**Irrilevanti sotto il profilo paesaggistico le opere puramente interne.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, 15 aprile 2026, n. 2993 - Pres. Franconiero, Est. Sestini**

Nell'ambito applicativo dell'art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. "terzo condono"), la presenza di un vincolo paesaggistico non assume rilievo ostativo qualora le opere abusive abbiano natura esclusivamente interna e non siano visibili dall'esterno, risultando pertanto inidonee a incidere sui valori paesaggistici tutelati, purché tale circostanza sia documentalmente attestata e non contestata dall'amministrazione.

**(8)**

**Il Consiglio di Stato ribadisce la non applicabilità della disciplina del *whistleblowing* al personale militare.**

**Consiglio di Stato, sezione II, ordinanza 14 aprile 2026, n. 1307 - Pres. Poli, Est. Menichelli**

Premesso che il trasferimento d'autorità del personale militare, ex artt. 976, comma 2, e 1349, comma 3, c.m. rientra nel genus degli ordini ed è sottratto alle garanzie della legge 7 agosto 1990, n. 241, la disciplina europea e nazionale dell'istituto del *whistleblowing* non trova applicazione al personale militare, istituto cui è comunque estranea ogni rivendicazione di carattere personale o contestazione inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori.

(9)

**Il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulle controversie relative agli effetti tributari di un'indagine penale.**

**Consiglio di Stato, sezione VI, 8 aprile 2026, n. 2790 – Pres. Simonetti, Est. Lamberti**

Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia con cui si chieda l'annullamento in autotutela di denunce di accatastamento; infatti, i rapporti tra giurisdizione tributaria e giurisdizione amministrativa sono definiti nel senso che alla prima spetta il sindacato sull'atto di imposizione rientrante nelle ipotesi previste dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e alla seconda spetta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.a., la cognizione in via principale sugli atti regolamentari o amministrativi generali dell'amministrazione finanziaria in materia tributaria.

(10)

**È illegittima la predeterminazione del tempo della prova orale, qualora non prevista nel bando né specificata nei criteri.**

**Consiglio di Stato, sezione VII, 1° aprile 2026, n. 2662 – Pres. Chieppa, Est. Marzano**

Va annullato l'esito di una procedura selettiva indetta da un'università, qualora la commissione decida di strutturare la prova orale in un tempo predeterminato di quindici minuti, senza che tale limitazione fosse prevista dal bando né specificata nell'ambito dei criteri, autorizzando tuttavia la presentazione di *slides* durante la prova: infatti, l'assegnazione di un tempo limitato si pone in aperto contrasto con tale autorizzazione, essendo di comune esperienza che la presentazione e l'illustrazione di *slides* comporti la spendita di un tempo maggiore di quello che richiederebbe la mera esposizione discorsiva. L'introduzione, a sorpresa, di un elemento di valutazione non previsto dal bando ha infatti penalizzato la ricorrente, che aveva impostato la preparazione della prova

proprio in base alla presentazione ed illustrazione di slides, costringendola a sintetizzare e omettere intere parti della trattazione.

(11)

**Errore non sanabile ed inefficacia del subappalto facoltativo.**

**T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 9 aprile 2026, n. 689 - Pres. Durante, Est. Marena**

Al di là delle tipologie del soccorso integrativo e del soccorso sanante, il soccorso procedimentale abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante; il soccorso correttivo o rettifica prescinde dall'iniziativa della stazione appaltante, abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto. L'errore materiale direttamente emendabile è quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e *ictu oculi* dal contesto stesso dell'atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. Alla rettifica deve pervenirsi senza attingere a fonti di conoscenze estranee oppure a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerta, per scongiurare inammissibili manipolazioni nonchè variazioni postume dei contenuti. Nel soccorso procedimentale, non possono essere apportate correzioni nell'offerta medesima, atteso che puntualizzazioni di elementi dell'offerta non possono tradursi in un'operazione di integrazione o modificazione postuma dell'offerta. L'istituto è attivabile anche sulle offerte tecniche ed economiche, a condizione che l'errore sia facilmente individuabile ed agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausili esterni, in analogia con la rettifica d'ufficio. Un errore, non percepito immediatamente *ed ictu oculi* dal contesto stesso dell'atto, non è sanabile, mediante i meccanismi del soccorso procedimentale o della rettifica d'ufficio. Pertanto, non può certamente assurgere a causa di esclusione, ma essere semplicemente relegato a mera condizione di inefficacia del subappalto facoltativo. Lo stesso vizia la domanda di subappalto, ma non anche la domanda di

partecipazione ad una procedura di gara e l'unico effetto ascrivibile all'insuscettibilità di emendare un errore materiale è l'impossibilità di ricorrere all'istituto del subappalto, che, perciò solo, diventa inefficace.

## **Normativa e altre novità di interesse**

**(12)**

**Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. (in G.U., serie generale n. 99 del 30 aprile 2026);**

**(13)**

**Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 – Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. (in G.U., serie generale n. 99 del 30 aprile 2026);**

**(14)**

**Decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55 – Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. (in G.U., serie generale n. 95 del 24 aprile 2026);**

**(15)**

**Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento 17 aprile 2026, n. 284 - Linee guida in materia di utilizzo di *tracking pixel* nelle comunicazioni di posta elettronica. (in G.U., serie generale n. 98 del 29 aprile 2026);**

**(16)**

**Legge 10 aprile 2026, n. 60 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del**

lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL. (in G.U., serie generale n. 98 del 29 aprile 2026);

(17)

**Decreto legislativo 2 aprile 2026, n. 58 – Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201.** (in G.U., serie generale n. 96 del 27 aprile 2026);

(18)

**Decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 57 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante «modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità».** (in G.U., serie generale n. 96 del 27 aprile 2026).

(19)

**Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 26 marzo 2026 – Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.** (in G.U., serie generale, n. 98 del 29 aprile 2026);

(20)

**Testo del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e**

**protezione internazionale.» (in G.U., serie generale, n. 95 del 24 aprile 2026).**